



**REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Donato Centrone	Presidente f.f.
dott. Luigi Burti	Consigliere (relatore)
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la nota del 15 febbraio 2017 prot.n8449 con la quale il Sindaco del Comune di Cantù ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica (prot. Corte dei Conti n. 25/par/ del 28 febbraio 2017);

vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere;

udito il relatore dott. Luigi Burti

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune Cantù (Co) ha chiesto alla Sezione di rendere parere in ordine all'interpretazione dell'art. 3, comma 2, della legge n. 23/1996, in particolare domanda *“se i registri elettronici attivi presso i singoli plessi dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado, gestiti dagli insegnanti e, dunque, non presso le segreterie amministrative, sono da considerarsi correlati all'attività amministrativa e di conseguenza a carico degli enti locali o didattici e scolastici, e dunque a carico delle scuole”*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo dal momento che il Comune rientra nel novero degli enti che possono richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131 e, nell'ambito dell'amministrazione comunale, la richiesta è stata presentata dal legale rappresentante del Comune.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre precisare che, come previsto dall'art. 7 della legge n. 131/2003, le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo conferite dalla legislazione.

La Sezione delle Autonomie, nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009. Si è precisato che la funzione consultiva non può intendersi come consulenza generale agli enti, ma ristretta esclusivamente alla materia contabile pubblica, quindi ai bilanci pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio o comunque a temi di carattere generale nella materia contabile.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17 comma 31 del d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, con legge n. 102/2009, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54 del 17 novembre 2010).

Appare necessario, per ritenere ammissibile il quesito posto dal comune di Cantù, non scrutinare soltanto la singola voce (registro scolastico), il cui (singolo) esame comporterebbe un'ingerenza della Corte nell'attività amministrativa dell'ente (parere di questa Sezione n. 8/2009), ma la più ampia e generale categoria di spesa in cui iscrivere la voce stessa.

Non è perciò dubitabile che, posta nei suddetti termini, la richiesta del Comune di Cantù appare ammissibile in quanto compresa nel perimetro della contabilità pubblica intesa nel senso indicato dalla deliberazioni della corte sopra richiamate.

Appare opportuno, a questo punto, un breve richiamo alla normativa più rilevante che disciplina la materia per quanto qui interessa.

L'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (*"Norme per l'edilizia scolastica"*) ha individuato gli enti locali competenti per la realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Al comma 2 ha disposto che *"in relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i Comuni e le Province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti"*.

La giurisprudenza ha stabilito che l'espressione *"spese varie di ufficio"*, di cui all'art. 3 della L. n. 23/1996, ricomprende tutte le spese necessarie ad assicurare il normale funzionamento di una scuola (cfr. C.d.S. n. 1784/1996), ossia le spese generali che occorrono per rendere effettiva la destinazione di determinati locali a sede di scuole, senza alcuna possibilità di comprendere oneri derivanti dal concreto espletamento dell'attività scolastica (cfr. Cass. n. 17617/2004).

In particolare, questa Sezione, con parere n. 8/2009, ha sancito che la formulazione dell'art. 3, comma 2, della legge n. 23/1996 comprende, fra le "spese varie d'ufficio" che occorrono per assicurare il normale funzionamento di una scuola, assumibili dagli enti locali, quelle necessarie a dotare le segreterie scolastiche di tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento, assolvendo gli uffici di segreteria ad una funzione di mero supporto alla vera e propria attività didattica.

Il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"), all'art. 7, commi 28 e ss., così dispone:

"Comma 28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.

Comma 29. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico.

Comma 30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.

Comma 31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

Comma 32. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 27 a 31 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Secondo l'art. 159 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado") "Spetta ai Comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell'articolo 139. Sono inoltre a carico dei Comuni le spese per l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria".

Alla luce del disciplina legislativa richiamata questa Sezione condivide l'orientamento della sezione Piemonte (deliberazione n. 358/2013) laddove sancisce che anche "le spese conseguenti all'estensione degli impianti per i collegamenti ad internet e per le reti interne al fine di predisporre gli edifici scolastici all'utilizzo del registro on line – ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 - rientrano tra quelle di competenza degli Enti locali, in quanto qualificabili come spese necessarie a rendere possibile l'adattamento della singola struttura scolastica all'attuazione di specifiche nuove modalità (on line) di iscrizione, registro e pagella, servizi questi ultimi riconducibili all'attività di segreteria scolastica, di supporto all'attività didattica in senso stretto."

P.Q.M.

la Sezione rende il parere come specificato in premessa.

Il Relatore
(Dott. Luigi Burti)

Il Presidente f.f.
(Dott. Donato Centrone)

Depositata in Segreteria
il 30 Marzo 2017
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)